

## COMUNE DI SOVERE



<b>DELIBERAZIONE N. 8</b>
---------------------------

<b>Data 20.01.2022</b>
------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.**

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di gennaio alle ore 17.32 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

		<b>Pres/Ass</b>
Filippini Francesco	SINDACO	Presente
Lanfranchi Massimo	ASSESSORE	Presente
Beretta Silvia	ASSESSORE	Presente
Cadei Federica	ASSESSORE	Presente
Magoni Davide	ASSESSORE	Presente
<b>Totale Presenti</b>		<b>5</b>
<b>Totale Assenti</b>		<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dott. Luca Bassanesi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Deliberazione n. 8 del 20.01.2022

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 è prevista l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

#### DATO ATTO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**CONSIDERATO** che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 di approvazione del regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 25.02.2021 di approvazione del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 08.03.2021 di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

#### CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
- ai sensi dell'art. 42, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione delle tariffe attiene alle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

**RITENUTO** opportuno e necessario salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere e confermare le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

**PRESO ATTO** che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 è pari a 5251 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

	TARIFFE
Tariffa standard annuale ex art.1, comma 826, Legge 160/2019	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera ex art. 1, comma 827, Legge 160/2019	€ 0,60
Tariffa base annuale ex art. 1, comma 841, Legge 160/2019	€ 30,00
Tariffa base giornaliera ex art. 1, comma 842, Legge 160/2019	€ 0,60

**VALUTATO** di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

**RITENUTO** di:

- determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe ed ai canoni sostituiti o ricompresi ed in considerazione delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni;
- provvedere alla determinazione delle tariffe come riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";
- la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**VISTA** la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Settore economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.

49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04.05.2017;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DETERMINARE** dall'anno 2022 confermando le tariffe già approvate nel 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A), che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerata la necessità di garantire la continuità gestionale dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

---

---

### ESTREMI ESECUTIVITÀ

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Luca Bassanesi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*